



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985

Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca.

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei;
- VISTA la legge n.240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 29, comma 11, lett. b), che abroga l'art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato "Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato";
- VISTO l'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle università;
- VISTO il regolamento per borse di studio e ricerca emanato con D.R. 24 del 9 gennaio 2008;
- VISTO il regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca emanato con D.R. 350 del 19 aprile 2011;
- VISTO il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, ed in particolare l'art. 49, co. 1, lett. h), n. 5, che ha modificato l'art. 18, co. 5, lett. f), l. n. 240/2010, sopprimendo le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purché";
- VISTO il parere favorevole espresso sulla bozza di nuovo regolamento dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 19 dicembre 2012;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 20 dicembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012;
- VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca nel testo riportato:

Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca

Aggiornato secondo normativa vigente (Legge n.35/2012)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea, nonché, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per attività di ricerca.
2. Le borse hanno come oggetto lo svolgimento di programmi di studio e/o ricerca presso le strutture dell'Ateneo.

Articolo 2

Destinatari delle borse

1. Le borse di cui all'art. 1 sono riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento oppure di dottorato di



ricerca o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.

2. Il bando di cui al successivo art. 4 potrà eventualmente prevedere che l'accesso alle borse di studio e/o ricerca sia limitato ai laureati specialisti/magistrali e/o ai dottori di ricerca.

3. Qualora il bando di cui al successivo art. 4 preveda la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, il conferimento della borsa può avvenire solo in favore di soggetti che rientrino:

- a. nelle tipologie elencate nell'art. 18, comma 5, lett. c) della legge n. 240/2010;
- b. nelle tipologie di cui all'art. 18, comma 5, lett. f), della stessa legge, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. h), del decreto legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
- c. nelle tipologie di cui all'art. 18, comma 6, della stessa legge.

4. In tutti i casi si applicano le condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

Articolo 3

Finanziamento e durata

1. Le borse sono finanziate dalle Unità Amministrative su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario.

2. L'attivazione delle borse, la loro entità e la loro durata e decorrenza sono stabilite dal Consiglio della Unità Amministrativa presso la quale sono messi a disposizione i fondi e presso la quale si svolgerà il programma della borsa, su proposta del responsabile dell'attività prevista dalla borsa ("responsabile" nel seguito). Per borse di ricerca bandite dai Dipartimenti, il SSD inerente il programma della borsa deve essere indicato tra quelli di cui il Dipartimento è referente, ai sensi dell'art. 13, comma 4 lettera d) del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti.

Per tutti gli altri casi il professore o ricercatore responsabile dei fondi o dell'attività deve afferire a un Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare inerente il programma della borsa.

3. Le borse prevedono un importo minimo di 12.000 euro lordi percipienti l'anno e una durata pari a sei, nove o dodici mesi. Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l'importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa; in ogni altro caso, l'importo della borsa non dovrà essere superiore all'importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.

Articolo 4

Bando di selezione

1. Le borse sono assegnate mediante una procedura di valutazione comparativa.

2. I bandi devono indicare se il programma prevede attività di studio e/o di ricerca. In questo secondo caso, qualora non ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 comma 5 lett. f), così come modificato dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, o comma 6 della legge n. 240/2010, il bando deve esplicitamente richiedere che il candidato dichiari nella domanda, pena l'esclusione, di rientrare in una delle categorie elencate nel comma 5 lett. c) del succitato art. 18.

3. I bandi di concorso sono emanati dal Direttore della Unità Amministrativa secondo uno schema-tipo predisposto dall'amministrazione universitaria e resi pubblici sul sito di Ateneo ed eventualmente affissi all'Albo del Dipartimento.

4. La scadenza per la presentazione delle domande è di norma fissata in almeno venti giorni dalla emissione del bando.



5. Le modalità di presentazione della domanda e degli allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Responsabile e da altri due membri designati dal Consiglio della Struttura tra professori di ruolo e ricercatori dell'Università di Firenze, afferenti al settore scientifico-disciplinare inerente il programma della borsa.
2. Qualora un eventuale Ente finanziatore lo richiedesse, la Commissione potrà essere integrata da un suo rappresentante di indiscussa competenza nel settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma della borsa, eventualmente designato dall'Ente stesso.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore della Unità Amministrativa.

Articolo 6

Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio analiticamente motivato e stila la graduatoria di merito.

Articolo 7

Conferimento della borsa

1. La borsa è conferita con decreto del Direttore della Unità Amministrativa, previa verifica del possesso da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal bando ai fini della partecipazione alla valutazione. Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sul sito di Ateneo a cura del Dipartimento nonché affisso all'albo della Struttura.
2. Il vincitore deve far pervenire all'Ufficio competente riportato nel bando, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.
3. I tempi e le modalità di pagamento delle mensilità delle borse sono stabiliti dai rispettivi bandi di selezione.
4. A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista è tenuto a presentare una relazione in base alla quale il Responsabile attesta il corretto e regolare svolgimento dell'attività, al fine della prosecuzione della borsa. In caso contrario è interrotta l'erogazione della borsa.
5. Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al Responsabile una relazione scientifica sull'attività svolta.

Articolo 8

Incompatibilità

1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.
2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.



Articolo 9

Ingiustificata interruzione - Sospensione – Rinuncia

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con decreto del Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, è dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
2. A richiesta del borsista, l'attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese con decreto del Direttore della Unità Amministrativa nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Direttore della Unità Amministrativa, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.
4. Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del Responsabile, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

Articolo 10

Natura giuridica della borsa

1. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.
2. Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose, eventualmente provocati nello svolgimento del programma previsto dalla borsa, il borsista è coperto dalla apposita polizza stipulata dall'Ateneo.
3. Per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma previsto dalla borsa, il borsista ha l'obbligo di stipulare una polizza contro gli infortuni per proprio conto ovvero, in alternativa, di aderire alla polizza stipulata dall'Ateneo a copertura di tali rischi.

Articolo 11

Rinnovi

1. Le borse possono essere rinnovate con decreto del Direttore della Unità Amministrativa per non più di due volte consecutive.
2. La durata complessiva della borsa non può essere superiore a tre anni.
3. Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio della Unità Amministrativa, su proposta del Responsabile, sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo di fruizione della borsa.

Firenze, **25 gennaio 2013**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi